



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

STEFANO MOGINI	Presidente Aggiunto
LORENZO ORILIA	Presidente di Sezione
GIACOMO MARIA STALLA	Presidente di Sezione
ANNALISA DI PAOLANTONIO	Rel. Presidente di Sezione
ENZO VINCENTI	Presidente di Sezione
CATERINA MAROTTA	Consigliere
LUIGI ABETE	Consigliere
MARCO ROSSETTI	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Oggetto

DISCIPLINARE
MAGISTRATI

Ud. 10/02/2026 P.U.
Cron.
R.G. n. 17725/2025

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 17725-2025 proposto da:

_____ _ _____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____

- ricorrente -

_____ rappresentato e difeso dagli avvocati _____
_____;

- ricorrente successivo -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimati -



avverso la sentenza n. 77/2025 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 16/07/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2026 dalla Presidente ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PASQUALE FIMIANI e del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO il quale, riportandosi alla memoria scritta, ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

uditi gli avvocati [REDACTED], [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 77 del 16 luglio 2025 il Consiglio Superiore della Magistratura ha accertato la responsabilità disciplinare degli incolpati in relazione all'illecito di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 ed ha inflitto alla dott.ssa [REDACTED] la sanzione disciplinare della censura ed al dott. [REDACTED] la sanzione della perdita di anzianità di un anno, applicata unitamente alla sanzione accessoria del trasferimento presso il Tribunale di Milano con funzioni giudicanti civili.

2. L'azione disciplinare era stata esercitata dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione per condotte tenute dagli incolpati, nelle rispettive qualità di giudice del Tribunale di Torino e di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di quel Tribunale, in relazione al procedimento penale R.G.N.R. 24047/2015 a carico di [REDACTED] ed altri, nel quale risultava coinvolto anche [REDACTED] all'epoca dei fatti senatore della Repubblica. In particolare al dott. [REDACTED] era stato contestato di avere formulato, in data 29 luglio 2021, richiesta di rinvio a giudizio nei confronti [REDACTED] e di avere indicato quali fonti di prova anche le intercettazioni operate sull'utenza telefonica in uso al [REDACTED] che vedevano quale interlocutore il parlamentare, «non precedute da



autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare, come prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140, se "intercettazioni indirette" e, comunque, se occasionali, senza previamente richiedere al Gip di inoltrare alla Camera di appartenenza richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni come previsto dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003».

Alla dott.ssa [REDACTED] era stato contestato di avere, all'esito dell'udienza preliminare, disposto, con decreto del 1° marzo 2022, il rinvio a giudizio del parlamentare e di avere indicato quali fonti di prova le intercettazioni telefoniche, senza verificare il rispetto delle condizioni richieste dalla citata legge n. 140 del 2003, sebbene la questione dell'inutilizzabilità delle captazioni fosse stata espressamente prospettata dalla difesa dell'imputato.

3. La Sezione Disciplinare, ricostruiti i fatti oggetto di procedimento e rilevato che gli stessi risultavano incontestati fra le parti, ha in premessa circoscritto il *thema decidendum* ed ha precisato che la grave violazione della legge n. 140 del 2003 era stata contestata ad entrambi gli incolpati in relazione alle condotte dagli stessi tenute, nelle rispettive qualità, dopo la conclusione delle indagini preliminari. Le modalità di svolgimento delle intercettazioni dovevano essere apprezzate, pertanto, ai soli fini della qualificazione delle stesse come indirette o occasionali, incidente sull'individuazione della disciplina applicabile e sull'accertamento della grave violazione di legge addebitata.

3. Ha, quindi, evidenziato, in sintesi, che:

a) i fatti dovevano essere valutati alla luce della disciplina speciale dettata dalla citata legge n. 140 del 2003, attuativa dell'art. 68 Cost., essendo «riduttiva la prospettiva della legislazione processuale e dei relativi orientamenti applicativi», formati in un contesto nel quale non venivano in rilievo le immunità parlamentari, volte a garantire



innanzitutto l'autonomia e l'indipendenza delle Camere e solo in via mediata e strumentale le persone investite della funzione;

b) le intercettazioni dirette o indirette, non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza del parlamentare, sono inutilizzabili e, pertanto, si deve procedere, al più tardi al momento della chiusura delle indagini, al loro stralcio ed alla distruzione, giacché occorre impedire, a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento, qualsiasi circolazione del contenuto delle conversazioni;

c) nell'udienza preliminare la questione della natura delle intercettazioni e della loro utilizzabilità deve essere decisa e non può essere rimessa al giudice del dibattimento, sicché il G.U.P., operata la qualificazione, è tenuto a disporre l'immediato stralcio delle intercettazioni indirette o a richiedere al Parlamento l'autorizzazione alla utilizzazione di quelle occasionali;

d) analogamente il Pubblico Ministero, in caso di intercettazioni occasionali, è tenuto a sollecitare la richiesta di autorizzazione e non può, in difetto, indicare le captazioni come fonti di prova a carico del parlamentare, perché ciò integra una forma di utilizzazione, non consentita dalla normativa speciale;

e) le intercettazioni delle conversazioni intercorse fra [REDACTED] e l'on. [REDACTED] potevano essere qualificate occasionali solo limitatamente al periodo antecedente all'informativa della polizia giudiziaria del 3 agosto 2015, conclusione, questa, alla quale era pervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 227 del 28 dicembre 2023 che, nel risolvere il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato della Repubblica, aveva accolto il ricorso ed aveva annullato, limitatamente alla posizione [REDACTED] la richiesta di rinvio a giudizio ed il successivo decreto emesso dal G.U.P.;

f) il Pubblico Ministero, titolare delle indagini al momento della loro conclusione, non poteva in alcun modo valorizzare le intercettazioni



indirette, delle quali avrebbe dovuto disporre lo stralcio ai sensi dell'art.268, comma 6, c.p.p. nel testo applicabile *ratione temporis*;

g) analogamente, per le medesime ragioni indicate nei punti che precedono, non poteva il G.U.P. omettere la pronuncia sulla questione della inutilizzabilità delle intercettazioni e riservarla al giudice del dibattimento.

5. La Sezione Disciplinare, accertata la violazione di legge commessa da entrambi gli incolpati, l'ha ritenuta grave e determinata da ignoranza e negligenza inescusabili, perché la particolare posizione ricoperta [REDACTED] rendeva necessaria la corretta individuazione della normativa applicabile alla fattispecie e doveva suggerire quantomeno un approfondimento della questione inerente all'estensibilità di principi formatasi in altri contesti e, in quanto tali, non utilmente invocabili.

6. Ha escluso l'applicazione dell'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, invocato da entrambi gli incolpati, e, richiamata la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, ha evidenziato che nella specie si era verificata la lesione del bene specifico tutelato dalle norme violate, perché le conversazioni erano state immesse e mantenute in un circuito processuale molto ampio e ciò aveva consentito la diffusione all'esterno del contenuto degli atti, diffusione che, notoriamente, cresce con la progressione nelle fasi procedurali. La condotta tenuta dagli incolpati, inoltre, aveva arrecato grave pregiudizio all'immagine della magistratura, tenuto conto del clamore mediatico che la vicenda aveva avuto anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale, clamore accresciutosi dopo che quest'ultima aveva rilevato con particolare nettezza la violazione delle immunità parlamentari.

7. Infine, quanto alla graduazione delle sanzioni, la Sezione Disciplinare ha sottolineato, in relazione alla posizione del dott. [REDACTED] che la condotta allo stesso addebitata, in sé grave per le ragioni già dette, costituiva la prosecuzione di un'attività, valutabile ai fini del giudizio di



proporzionalità seppure non oggetto di incolpazione, «organicamente volta ad utilizzare l'attività di intercettazione come mezzo investigativo nei confronti del parlamentare», sicché in questo contesto l'invocata distinzione fra indicazione e utilizzazione della prova non solo non sminuiva l'elemento soggettivo dell'illecito ma, al contrario, appariva come un *escamotage* per aggirare i divieti posti dalla normativa speciale.

In ragione di detta consapevole forzatura dei limiti normativi dell'attività di indagine, la Sezione Disciplinare ha ritenuto di dover infliggere al dott.

oltre alla sanzione della perdita dell'anzianità di un anno, anche la sanzione accessoria del trasferimento nel distretto limitrofo a quello della sede di servizio, con assegnazione alle funzioni giudicanti civili.

8. Un diverso giudizio di gravità è stato espresso in relazione alla posizione della dott.ssa perché il giudice disciplinare, nel ritenere proporzionata la sanzione della censura, ha valorizzato la circostanza che la stessa fosse stata investita della questione nel ristretto ambito temporale dell'udienza preliminare, complessa in relazione al numero di imputati e di capi di imputazione, ed avesse assunto la decisione dopo essersi consultata con la presidente di sezione, la quale l'aveva rafforzata nel convincimento, erroneo, dell'applicabilità dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzabilità delle prove.

9. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la dott.ssa sulla base di quattro motivi. La decisione è stata impugnata, con ricorso successivo, anche dal dott. che ne ha domandato la cassazione, articolando cinque distinte censure.

10. L'Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

11. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1.1. Il ricorso della dott.ssa [REDACTED] con il primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., «inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (in relazione agli artt. 521 e 522 o, in subordine, 421 c.p.p., 24, comma 2, 111, commi 1 e 2, Cost., 6 CEDU)» e sostiene che doveva essere accolta l'eccezione di nullità della contestazione, nella quale mancava ogni indicazione in merito alla disposizione processuale asseritamente violata, sicché non risultava chiaro quale fosse l'errore contestato, in ipotesi riferibile: all'omessa decisione sull'eccezione di inutilizzabilità; al mancato accoglimento dell'eccezione medesima; alla utilizzazione delle intercettazioni ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio; alla indicazione, nel decreto, delle intercettazioni medesime senza precisare che la stessa era riferibile alle sole conversazioni non interessate dall'eccezione di inutilizzabilità. Aggiunge che anche la Sezione disciplinare, nel ritenere violata, non una norma processuale, bensì la *ratio* di disposizioni estranee alla disciplina dell'udienza preliminare, aveva finito per prospettare una condotta alternativa ed inoltre non aveva rispettato il principio della necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza.

1.1. Con la seconda critica la dott.ssa [REDACTED] addebita alla sentenza gravata ex «art. 606, comma 1, lett. b) inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche (artt. 1 e 2, lett. g), e comma 2 d.lgs. 109/2006 in correlazione con gli artt. 125, 420, 429 c.p.p. e con gli artt. 4 e 6 l. 140/2003) di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge punitiva – e/o lett. e) – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione». Deduce che l'attività interpretativa e applicativa delle norme di diritto può assumere rilevanza disciplinare solo qualora riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, il che implica una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento tenuto dal magistrato. Aggiunge che l'errore deve



essere grave ed inescusabile, condizioni, queste, da escludere nella fattispecie perché l'incolpata non aveva fatto altro che applicare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che fa divieto al G.U.P. di decidere sulle eccezioni relative alla utilizzabilità delle prove, orientamento che non può essere derogato facendo leva sulla derivazione costituzionale della normativa dettata dalla legge n. 140/2003.

1.3. La terza censura, ricondotta al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) denuncia il vizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo della colpa e sottolinea il carattere apodittico della motivazione nella parte in cui, travisando il significato delle risultanze processuali, ed in particolare delle deposizioni rese dalle dott.sse [REDACTED] e [REDACTED] ha ritenuto non sufficiente per escludere il necessario elemento soggettivo la circostanza che la scelta processuale fosse stata il frutto di una ponderata attività interpretativa e di un confronto con altre colleghe in servizio nel medesimo ufficio, che l'avevano condivisa.

1.4. Con il quarto motivo la dott.ssa [REDACTED] denuncia, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., la violazione dell'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006 nonché il vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e addebita alla Sezione Disciplinare di avere accomunato la posizione degli incolpati per escludere l'applicazione dell'esimente, senza considerare che l'immissione nel circuito processuale delle intercettazioni inutilizzabili si era già verificata prima che il processo venisse preso in carico dal G.U.P. La lesione del bene giuridico specifico, come individuato dalla sentenza impugnata, non poteva, pertanto, essere correlata alla condotta tenuta dall'incolpata. Sottolinea al riguardo la contraddittorietà della sentenza impugnata perché proprio le argomentazioni spese per giustificare la diversità del trattamento sanzionatorio dovevano indurre a ritenere applicabile alla dott.ssa [REDACTED] l'invocato art. 3-*bis*.



2.1. Il ricorso successivo del dott. [REDACTED] denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 522 c.p.p., la violazione e falsa applicazione degli artt. 516 e 521 c.p.p., e addebita alla Sezione Disciplinare di avere violato il principio della necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, determinando un grave pregiudizio per il diritto di difesa tutelato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU.

Il ricorrente evidenzia che l'incolpazione faceva esclusivo riferimento all'utilizzazione delle intercettazioni, ossia ad una condotta commissiva, mentre la responsabilità è stata ritenuta in relazione all'asserita violazione dell'obbligo di richiedere la fissazione dell'udienza per lo stralcio e la distruzione delle intercettazioni indirette. Aggiunge che la difesa non aveva espressamente affrontato il tema della qualificazione delle intercettazioni, perché lo stesso restava solo sullo sfondo dell'accusa formulata, sicché il giudice disciplinare non poteva fondare la ritenuta responsabilità disciplinare su quella qualificazione, e pronunciare la condanna in relazione ad una condotta omissiva permanente, commessa nell'intervallo tra il 19 ottobre 2020 ed il 29 luglio 2021, a fronte della contestazione di un illecito istantaneo commissivo realizzatosi al momento del deposito della richiesta di rinvio a giudizio.

2.2. Con il secondo motivo è denunciata dal ricorrente la «erronea applicazione di norma costituzionale nonché di legge speciale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 68 Cost., agli artt. 4 e 6 legge 140/2003 e all'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006 relativamente alla natura delle intercettazioni in parola e alla utilizzabilità delle stesse – sentenza sorretta da una motivazione apparente, in realtà carente, contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p.».

2.2.1. Il motivo sviluppa plurime argomentazioni per censurare il capo della sentenza impugnata che ha qualificato indirette, anziché occasionali,



le intercettazioni delle conversazioni intercorse fra [REDACTED] ed il senatore [REDACTED] in data successiva al 3 agosto 2015. Rileva, in estrema sintesi, che non è sufficiente per rendere necessaria l'autorizzazione preventiva la circostanza che il parlamentare sia oggetto di attività di indagine, in quanto lo scudo protettivo assicurato dall'immunità riguarda solo specifici atti considerati lesivi degli spazi di libertà ed indipendenza. Aggiunge che, qualora l'attività di indagine sia specificamente diretta nei confronti di un terzo, la sopravvenuta attenzione anche nei riguardi del parlamentare non fa venir meno le esigenze investigative nei confronti dell'intercettato, valutate dal G.I.P. al momento dell'autorizzazione, sicché ritenere che in detta ipotesi sia necessaria anche la previa autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare si risolverebbe in un ingiustificato privilegio concesso al terzo intercettato. Ad avviso del ricorrente, pertanto, l'intercettazione può essere qualificata indiretta nel solo caso in cui lo strumento investigativo persegua come unico scopo quello di ascoltare le comunicazioni che il parlamentare effettua utilizzando l'utenza di un terzo, estraneo ai fatti di reato in relazione ai quali si svolge l'attività investigativa.

2.2.2. Il motivo, inoltre, addebita alla sentenza impugnata il vizio motivazionale sotto plurimi profili, evidenziando, innanzitutto, la contraddittorietà delle affermazioni contenute nella motivazione che, dopo avere escluso l'efficacia di giudicato della pronuncia resa dalla Corte Costituzionale, in sostanza quella efficacia ha finito per riconoscere nel momento in cui ha integralmente recepito non solo le considerazioni giuridiche ma anche la ricostruzione dei fatti di causa, errata e fondata su atti non presenti nel fascicolo del procedimento disciplinare.

2.2.3. La censura, poi, ripercorre lo sviluppo della complessa attività investigativa svolta dalla Procura della Repubblica di Torino a carico di [REDACTED] a partire dal procedimento n. 85108/14 Mod. 44, e sottolinea che l'informativa valorizzata dalla Corte Costituzionale e dalla



Sezione Disciplinare non era indirizzata al dott. [REDACTED] bensì ad altri Pubblici Ministeri assegnatari del fascicolo, i quali, tra l'altro, avevano ritenuto di indirizzare l'attività di indagine sui rapporti intercorrenti fra il [REDACTED] ed esponenti della criminalità organizzata, senza interessarsi della posizione dell'on. [REDACTED]

Aggiunge il ricorrente che l'iscrizione nel registro degli indagati del parlamentare avveniva successivamente, non sulla base delle risultanze delle intercettazioni ma a seguito dell'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, di accertamenti patrimoniali nonché di documenti ed in quel fascicolo venivano riversate le intercettazioni disposte in precedenza, che si erano esaurite il 30 settembre 2015 per il mancato raggiungimento dello scopo. Rileva, poi, che le intercettazioni disposte dal dott. [REDACTED] dall'ottobre 2015 e quelle avviate a partire dal marzo 2017, quando già il senatore [REDACTED] aveva assunto la qualità di indagato, non erano dirette contro quest'ultimo, bensì erano finalizzate ad acquisire elementi di prova a carico del [REDACTED] e, pertanto, le conversazioni captate costituivano intercettazioni occasionali, come tali pienamente utilizzabili nei confronti degli altri indagati.

2.2.4. Deduce, anticipando considerazioni poi riprese nel terzo motivo, che la valutazione di occasionalità, effettuata non solo dal dott. [REDACTED] ma anche da altri magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Torino, rientra nell'ambito dei giudizi sottratti al sindacato in sede disciplinare, in ragione della sua opinabilità, resa evidente nella fattispecie dalla condivisione della scelta da parte di tutti i giudici che avevano autorizzato le intercettazioni e le proroghe.

Asserisce, infine, che non sussiste l'obbligo del Pubblico Ministero di richiedere immediatamente al G.I.P. la fissazione dell'udienza stralcio per la distruzione delle intercettazioni, perché la questione del regime delle intercettazioni «insorge *secundum eventum litis*, ovvero non appena si ponga il tema della possibile utilizzazione delle stesse».



2.3. Con il terzo motivo il dott. [REDACTED] denuncia testualmente «erronea applicazione della legge speciale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 1 e 2, comma 1, lett. g) e comma 2 d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, relativamente alla ritenuta responsabilità per le condotte di cui al capo di incolpazione – sentenza sorretta da una motivazione apparente, in realtà carente, contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p.». Assume che l'illecito disciplinare contestato richiede l'accertamento, oltre che della grave violazione di legge, dell'inescusabilità dell'errore, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata che, inoltre, quanto alla gravità, valorizza unicamente la rilevanza costituzionale dei beni tutelati dalla normativa speciale asseritamente violata.

2.3.1. Aggiunge che la Sezione Disciplinare, nell'estendere la misura della distruzione (prevista dall'art. 6, comma 5, della legge n. 140 del 2003 nel solo caso di diniego dell'autorizzazione) anche alle intercettazioni indirette effettuate in difetto di richiesta dell'autorizzazione, ha accertato la violazione, non di una disposizione espressa, bensì di un precetto ricavato solo in via interpretativa, quando, in realtà, è la stessa Corte Costituzionale ad affermare che le disposizioni dettate dalla citata legge del 2003 non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica. Rileva, ancora, che non è ravvisabile la responsabilità disciplinare nei casi in cui il magistrato abbia adottato una delle possibili interpretazioni della norma processuale, atteso che la grave violazione di legge ricorre solo in presenza di una incontrovertibile difformità dell'interpretazione offerta con quella già accolta dalla giurisprudenza o con quella ragionevolmente possibile.

2.4. La quarta critica del ricorso proposto dal dott. [REDACTED] censura il capo della sentenza che ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 3-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 e denuncia, oltre alla violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. della disposizione citata, il



vizio motivazionale, perché la pronuncia sarebbe sorretta da motivazione apparente, contraddittoria, carente e manifestamente illogica. Addebita alla Sezione Disciplinare di avere disatteso i principi, pure richiamati, enunciati da queste Sezioni Unite in tema di interpretazione del citato art. 3-*bis* e di non aver condotto alcun accertamento sulla offensività in concreto della condotta, affidando la decisione al notorio ed a considerazioni prive di specifico riferimento alla fattispecie, senza apprezzare in alcun modo l'altissimo profilo professionale dell'incolpato.

2.5. Infine, con il quinto motivo il ricorso del dott. ██████ denuncia «erronea applicazione della legge, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), in relazione alla mancata applicazione dell'art. 133 c.p. e dell'art. 18 comma IV d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 – sentenza sorretta da una motivazione apparente, in realtà contraddittoria, carente e manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.». Deduce il ricorrente che la scelta della sanzione non può divenire puro arbitrio e, pertanto, la stessa deve essere ancorata a stringenti parametri di valutazione, specie nei casi in cui venga inflitta una sanzione che si discosta da quella minima e che risulta notevolmente più afflittiva rispetto a quella irrogata ad altri incolpati. Richiama giurisprudenza di queste Sezioni Unite per sostenere che non poteva la valutazione riguardare unicamente la condotta tenuta, dovendo, invece, essere apprezzata anche la personalità del magistrato, desunta dalla pregressa attività professionale e da eventuali precedenti disciplinari.

3. Il primo motivo del ricorso del dott. ██████ presenta profili di inammissibilità ed è per il resto infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo cui, in tema di impugnazioni penali, la mancanza del requisito di specificità richiesto dall'art. 581, lett. c), c.p.p. ricorre non solo nel caso della genericità del motivo, intesa come indeterminatezza, ma anche in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla



decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità del gravame (cfr. Cass. pen., sez. 4, 14 marzo 2024 n. 19364 ed i precedenti conformi ivi richiamati in motivazione).

Nella specie il motivo di censura, nell'addebitare al giudice disciplinare la violazione del principio della necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, non si confronta con la motivazione della pronuncia gravata nella quale, in premessa, si evidenzia con chiarezza che la condotta illecita addebitata non attiene alla fase di svolgimento delle attività di intercettazione bensì a quella successiva alla conclusione delle indagini preliminari e, pertanto, le modalità di svolgimento dell'attività captativa assumono rilievo «ai fini della qualificazione tipologica delle intercettazioni come indirette o occasionali...per la diversità di disciplina che le caratterizza e che si riverbera nella prospettiva specifica dell'accertamento dell'illecito disciplinare».

È, quindi, alla luce di questa premessa che vanno lette le affermazioni contenute nella sentenza gravata sulla natura delle intercettazioni delle quali si discute, sulla disciplina alle stesse applicabile e, conseguentemente, sulle corrette condotte che quella disciplina avrebbe imposto, fatte al solo fine di dimostrare la grave violazione di legge nella quale l'incolpato è incorso nell'indicare quali fonti di prova a carico [REDACTED] le intercettazioni telefoniche, delle quali, invece, l'ufficio requirente non poteva in nessun caso avvalersi, sia che si trattassero di intercettazioni indirette, sia che le si volesse qualificare captazioni occasionali.

3.1. D'altro canto queste Sezioni Unite hanno in più occasioni affermato che «nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la discordanza tra accusa e condanna sussiste soltanto quando è operata una



trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, ma non anche se gli elementi essenziali della contestazione formale restino immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando l'affermazione di responsabilità si fondi su diverse possibili alternative condotte colpose, ciascuna delle quali dotata di efficienza causale rispetto all'evento, sempre che l'incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi in merito alle diverse ipotesi ricostruttive» (Cass. S.U. 17 giugno 2024 n. 16682; negli stessi termini fra le tante Cass. S.U. 9 ottobre 2023 n. 28263).

Si tratta di un orientamento coerente con quello espresso dalle Sezioni penali della Corte secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Cass. pen., sez. 2, 28 febbraio 2023 n. 10989).

Calando nella fattispecie i richiamati principi, ai quali va qui data continuità, risulta evidente l'insussistenza del vizio denunciato, giacché, lo si ribadisce, la sentenza gravata, che va apprezzata nel suo complesso e non estrapolando singoli passaggi della decisione, ha pronunciato sulla condotta e sulla violazione di legge contestate (l'aver indicato come fonti di prova a carico del senatore ████████ intercettazioni non utilizzabili, in violazione delle previsioni contenute nella legge n. 140 del 2003) e le argomentazioni svolte sulla natura delle intercettazioni medesime e su quello che sarebbe stato il comportamento rispettoso dei valori



costituzionali in rilievo sono volte a dimostrare, motivatamente, l'errore commesso al momento della realizzazione della condotta ritenuta di rilievo disciplinare.

4. Analoghe considerazioni vanno espresse in relazione al primo motivo del ricorso presentato dalla dott.ssa [REDACTED] che, da un lato, non si confronta pienamente con il *decisum* della sentenza impugnata, dall'altro erroneamente addebita alla Sezione disciplinare di avere «riempito di contenuto» la contestazione che, a suo dire, sarebbe stata affetta da nullità per genericità.

Il capo di incolpazione è chiaro nel descrivere la condotta addebitata, consistita nella grave e inescusabile violazione dell'art. 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140 e dell'art. 68 Cost. per avere disposto il rinvio a giudizio di [REDACTED] all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, indicando quali fonti di prova anche le intercettazioni telefoniche che lo vedevano quale interlocutore, senza avere verificato il rispetto delle condizioni richieste dalla citata legge n. 140/2003, ossia accertato che le intercettazioni medesime fossero state previamente autorizzate, se indirette, o se la loro utilizzazione fosse stata autorizzata, se occasionali, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra richiamata.

Su questa incolpazione la Sezione Disciplinare ha pronunciato: indicando compiutamente le ragioni per le quali si doveva ritenere sussistente la violazione di legge nei termini contestati; escludendo che nella fattispecie la disciplina processuale invocata dall'incolpata potesse prevalere su quella speciale dettata dalla legge n. 140/2003; rilevando che le intercettazioni che venivano in rilievo dovevano essere qualificate indirette, per il periodo successivo al 3 agosto 2015, ed occasionali antecedentemente a detta data, con conseguente inutilizzabilità delle stesse in difetto di autorizzazione preventiva e di richiesta successiva ex art. 6 della legge richiamata.



Non sussiste, quindi, alcun difetto di correlazione fra accusa contestata e sentenza, così come non sussiste l'asserita genericità della contestazione, genericità che non può discendere dal rilievo che quest'ultima, ritenuta in ogni caso la violazione delle disposizioni dettate dalla legge n. 140 del 2003, abbia fatto riferimento sia alle intercettazioni indirette che a quelle occasionali.

Ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte che «la contestazione alternativa consente il pieno esercizio del diritto di difesa, in quanto in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa» (Cass. pen., sez. 5, 12 marzo 2024 n. 21860).

La circostanza che il titolare del potere disciplinare non abbia ritenuto di dover operare la qualificazione delle intercettazioni, sul rilievo che comunque la condotta degli incolpati non sarebbe stata rispondente a quella richiesta dalla legge, non inserisce alcun margine di incertezza nell'incolpazione né rende non analitica la descrizione del fatto, ed assicura, invece, il pieno diritto di difesa, ponendo gli incolpati in condizione di replicare alla contestata violazione in relazione ad entrambe le alternative indicate.

5. Il secondo motivo del ricorso proposto dal dott. [REDACTED] che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato indirette le intercettazioni captate in data successiva al 3 agosto 2015, è infondato quanto alla denunciata violazione della legge n. 140 del 2003 ed è per il resto inammissibile.



5.1. All'art. 68 della Costituzione, come riformulato dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, è stata data attuazione dalla citata legge 20 giugno 2003 n. 140 che, all'art. 4, disciplina l'autorizzazione preventiva ad eseguire gli atti investigativi indicati, se specificamente diretti nei confronti del parlamentare, ed al successivo art. 6 prevede che, al di fuori delle ipotesi riconducibili all'art. 4, ove risulti necessario utilizzare «le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento», l'utilizzazione medesima debba essere comunque autorizzata dalla Camera di appartenenza.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciare sulla legittimità dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui prevedeva la necessità dell'autorizzazione «successiva» anche nei casi di utilizzazione nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, con sentenza del 23 novembre 2007 n. 390 ha dichiarato l'illegittimità *in parte qua* della disposizione, sul rilievo che l'unica autorizzazione imposta dall'art. 68 Cost. è quella preventiva, della quale occorre munirsi, in relazione alle intercettazioni, allorquando queste ultime siano finalizzate, direttamente o indirettamente, all'ascolto dei colloqui del parlamentare, ascolto che potrebbe essere indebitamente orientato «ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività» del membro del Parlamento. L'eventualità che l'esecuzione dell'atto investigativo sia espressione di un atteggiamento persecutorio o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale va, invece, esclusa alla radice nel caso delle intercettazioni fortuite o occasionali, alle quali si riferisce l'art. 6 della legge ordinaria, che detta una disciplina non imposta dall'art. 68 Cost., e che la Corte, come si è anticipato, ha ritenuto non rispettosa di altri precetti costituzionali (artt. 3, 24 e 112 Cost. invocati dal giudice rimettente) nella sola parte in cui, per neutralizzare gli effetti potenzialmente negativi



nei confronti del parlamentare della diffusione di conversazioni casualmente intercettate, estende ai terzi la necessità dell'autorizzazione successiva e l'effetto «integralmente e irrimediabilmente demolitorio» dell'eventuale diniego.

La pronuncia di parziale incostituzionalità, dunque, ha inciso unicamente sulla posizione dei soggetti non destinatari delle particolari garanzie assicurate dalla legge speciale, perché è solo nei confronti di questi ultimi che dall'occasionalità può derivare l'utilizzabilità delle captazioni senza ulteriori condizioni, oltre a quelle richieste dal codice di rito. Viceversa nei confronti del parlamentare è comunque necessario il coinvolgimento della Camera di appartenenza, preventivo nei casi di intercettazione indiretta, successivo nella diversa ipotesi della intercettazione occasionale, rimanendo esclusa la possibilità, che invece il ricorrente adombra, di una utilizzazione processuale delle conversazioni captate che prescinda dal previo intervento del Parlamento, che è finalizzato, in caso di intercettazione occasionale, non a verificare l'insussistenza del *fumus persecutionis*, bensì a valutare se la rilevanza rispetto all'oggetto dell'accusa sia tale da rendere recessivo il diritto alla riservatezza del parlamentare intercettato (in tal senso la motivazione della citata Corte Cost. n.390/2007).

5.2. In questo contesto, dunque, si è sviluppata la successiva giurisprudenza costituzionale, convergente con quella di questa Corte nell'affermare che l'accertamento sulla casualità o meno dell'intercettazione va effettuato alla luce di molteplici parametri, ossia tenendo conto: dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo telefonico, dell'attività criminosa oggetto di indagine, del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, dell'arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avvenuta, del momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (cfr. fra le più recenti Corte Cost. 2 luglio 2024 n. 117;



Cass. S.U. 4 agosto 2021 n. 22302; Cass. S.U. 14 maggio 2024 n. 13319 ed i precedenti conformi ivi richiamati in motivazione).

La giurisprudenza costituzionale, inoltre, non ha mancato di rimarcare che questi indici assumono una portata orientativa per valutare il mutamento della direzione dell'atto di indagine, «essendo a tal fine dirimente la circostanza che, a carico del parlamentare, emergano elementi idonei a dimostrare l'intenzione delle autorità procedenti di approfondire, tramite l'attività di intercettazione, la sua posizione in vista del possibile esercizio dell'azione penale» ... e ciò tanto più tenuto conto che «l'emersione di indizi di reità a carico del parlamentare è un fattore che può concorrere a determinare, in seno all'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi, "nel senso che - in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati - le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali" (sentenza n. 113 del 2010)» (così Corte Cost. n. 117/2024 cit.).

Si tratta di principi ai quali si è correttamente attenuta la Sezione Disciplinare nel rilevare che, a partire dall'agosto 2015, le indagini erano state specificamente indirizzate anche nei confronti del parlamentare che, non a caso, aveva successivamente assunto la veste di indagato e nei cui confronti il Pubblico Ministero aveva poi esercitato l'azione penale per i reati di turbativa d'asta e di corruzione in atti d'ufficio.

Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione delle disposizioni dettate dalla citata legge n. 140/2003 e, in particolare, non è condivisibile il motivo di ricorso nella parte in cui mira a sostenere che l'intercettazione è qualificabile indiretta solo nei casi in cui la captazione delle conversazioni tenute dal parlamentare sia l'unico obiettivo dell'attività di



indagine, da escludere nell'ipotesi di finalizzazione degli accertamenti anche ad acquisire elementi di prova in danno di altri indagati.

La necessità dell'autorizzazione preventiva, infatti, si pone ogniqualvolta il parlamentare sia oggetto di attenzione da parte della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero, perché in tal caso la direzione dell'atto di indagine rende necessario l'intervento della Camera di appartenenza, volto a garantire l'autonomia e l'indipendenza della stessa e ad escludere che lo strumento utilizzato, di particolare invasività, si risolva in una illegittima interferenza sull'esercizio del mandato.

5.2. Esclusa la denunciata violazione di legge, va detto che per il resto il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, sia perché attraverso la denuncia del vizio motivazionale sollecita un accertamento di merito ed una diversa valutazione delle risultanze processuali; sia in quanto, nell'insistere sulla natura occasionale e non indiretta delle intercettazioni non considera che il capo di incolpazione si riferisce alternativamente ad entrambe le qualificazioni perché, quanto all'utilizzazione nei confronti del senatore [REDACTED] la condotta tenuta dagli incolpati in nessun caso poteva essere ritenuta conforme a diritto, essendo l'utilizzazione medesima sempre condizionata all'autorizzazione della Camera di appartenenza, preventiva in caso di intercettazioni dirette o indirette, successiva per quelle occasionali.

5.3. In ordine al vizio motivazionale occorre ribadire che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è limitato, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della stessa, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa



rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. S.U. 4 novembre 2020 n. 24631; Cass. S.U. 19 marzo 2019 n. 7691).

Si è precisato che detto sindacato deve mirare a verificare che la stessa a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. fra le tante Cass. S.U. 14 settembre 2022 n. 27012). Non è, dunque, sufficiente che gli atti invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti rispetto a quelle della sentenza impugnata perché al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Si tratta di limiti che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha mutuato, nei giudizi di responsabilità disciplinare dei magistrati, dall'orientamento costantemente espresso dalle Sezioni penali sull'interpretazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., secondo cui in sede di legittimità « sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da



attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore, della valenza probatoria del singolo elemento» (Cass. pen., sez. 2, 5 marzo 2021 n. 9106). Ciò perché «la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né dividerne la giustificazione» (Cass. pen., sez. 1, 10 novembre 2023 n. 45331).

I richiamati principi operano anche nei casi in cui venga in rilievo la qualificazione delle intercettazioni telefoniche che coinvolgano membri di una delle due Camere parlamentari, in relazione alla quale queste Sezioni Unite hanno già affermato che, poiché la fattispecie legale è costruita in base ad un modello non rigidamente predeterminato, il giudice del merito deve assumere la propria decisione all'esito di una valutazione complessiva e globale del materiale probatorio, con la conseguenza che in sede di legittimità lo scrutinio si arresta alla congruità ed adeguatezza del ragionamento decisorio espresso nella motivazione del provvedimento adottato (cfr. Cass. S.U. 4 agosto 2021 n. 22302).

5.4. Il motivo ripercorre diffusamente la complessa vicenda processuale per censurare il capo della sentenza impugnata che «sulla base di una valutazione complessiva e non atomistica delle circostanze fattuali dell'attività di indagine» ha ritenuto che le intercettazioni dovessero essere qualificate indirette «a partire dal 3 agosto 2015, ossia dal momento in cui l'autorità procedente, in relazione alle valutazioni contenute nell'annotazione della polizia giudiziaria, aveva ritenuto di dover specificamente verificare la sussistenza di indizi di reità a carico del parlamentare soprattutto attraverso le ulteriori attività d'intercettazione sull'utenza in uso a [REDACTED]». Questa affermazione, sulla quale



riposa l'operata qualificazione delle intercettazioni come indirette anziché occasionali, è censurata dal ricorrente sul rilievo che il giudice disciplinare, e prima ancora la Corte Costituzionale, sarebbero incorsi in «clamorosi errori di fatto», perché da quell'annotazione emergerebbe che l'obiettivo delle successive indagini sarebbe stato non l'approfondimento del ruolo avuto nella vicenda dal senatore [REDACTED] bensì l'accertamento delle relazioni esistenti tra i "titolari della società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed esponenti della criminalità organizzata.

Il documento al quale il ricorrente rinvia, ponendolo a fondamento della censura, non ha contenuto tale da essere sicuramente incompatibile con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, perché nella stessa informativa gli ufficiali di polizia giudiziaria, oltre a riportare il contenuto di conversazioni intercorse fra il [REDACTED] ed il senatore [REDACTED] sottolineano il legame di profonda amicizia esistente fra i due, evidenziano che dalle numerose conversazioni emergono scambi di opinioni sulle vicende affaristiche del [REDACTED] fanno riferimento ad interventi del primo in sede ministeriale e, soprattutto, precisano che [REDACTED] è utilizzatore di un'utenza telefonica intestata a [REDACTED] s.r.l., ossia alla società in relazione alla quale gli approfondimenti investigativi venivano sollecitati.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, quindi, il tenore della annotazione non è tale da rendere del tutto implausibile e smentita dagli atti la valutazione in ordine alla stessa espressa dalla Corte Costituzionale e dal giudice disciplinare.

Una volta escluso che la motivazione si ponga in evidente contrasto con il contenuto dell'atto dal quale è stata desunta la finalizzazione dell'attività investigativa ad acquisire, attraverso le captazioni, elementi di prova anche in danno del senatore [REDACTED] parimenti devono essere esclusi gli ulteriori profili, pure denunciati, del vizio motivazionale, perché il percorso argomentativo (riportato nello storico di lite) all'esito del quale



il giudice disciplinare è pervenuto alla contestata qualificazione non è apparente né illogico e non presenta aspetti di contraddittorietà intrinseca.

Il secondo motivo del ricorso del dott. [REDACTED] è, dunque, complessivamente infondato.

6. Ad analoghe conclusioni si perviene quanto al terzo motivo del ricorso del dott. [REDACTED] nonché al secondo ed al terzo mezzo dell'impugnazione proposta dalla dott.ssa [REDACTED] da trattare unitariamente in ragione della parziale coincidenza dei rilievi mossi al capo della sentenza impugnata che ha ravvisato nella condotta degli incolpati gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 109 del 2006.

6.1. Con la recente pronuncia n. 28369 del 27 ottobre 2025 queste Sezioni Unite hanno ribadito i principi da tempo affermati in relazione al rapporto fra l'illecito disciplinare tipizzato alla lettera g) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 e la clausola di salvaguardia prevista dal comma 2 della norma in commento (secondo cui « *Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare* »). Si è rimarcato che l'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude sì che la loro semplice inesattezza tecnico-giuridica possa, di per sé sola, configurare l'illecito disciplinare del magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, e rischi perciò di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario (Cass. S.U. 21 dicembre 2018 n. 33328 con ampi richiami a precedenti conformi). In tali casi, infatti, l'intervento disciplinare ha per oggetto, non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento



deontologico deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione, il che impone «una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome quantomeno dovuto ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui deve godere il singolo magistrato, sia il prestigio dell'ordine giudiziario » (Cass. S.U. 15 settembre 2023 n. 26662 e negli stessi termini Cass. S.U. 2 maggio 2019 n. 11586).

Ha evidenziato al riguardo il Giudice delle leggi che «il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è soggetto alla legge: alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un tempo, il principio d'indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28), al fine di assicurare che la posizione *super partes* del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione.» (Corte Cost. 19 gennaio 1989 n. 18).

La garanzia di indipendenza del giudice, quindi, va coniugata con l'incondizionata soggezione alla legge e, pertanto, non può essere invocata per affermare l'irresponsabilità rispetto ad atti che siano frutto di scelte arbitrarie o di errori evidenti e incontrovertibili, idonei ad integrare la violazione dei doveri di «imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio» imposti al magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. È stato efficacemente osservato al riguardo da Cass. S.U. 17 febbraio 2009 n. 3759 che «se l'inesattezza tecnico - giuridica dei provvedimenti adottati dal giudice non può di per sé costituire illecito disciplinare, tuttavia - nella valutazione, non dell'atto, bensì del comportamento del magistrato stesso - una tale inesattezza può essere idonea a evidenziare scarsa ponderazione, approssimazione, fretteolosità o limitata diligenza, il che può essere sindacato nella sede disciplinare in quanto suscettibile di negativo riflesso sul piano del prestigio».



L'ambito della responsabilità disciplinare, dunque, non attrae ogni errore del giudice e dallo stesso è escluso tutto ciò che sia giuridicamente discutibile, ossia le soluzioni date alla questione controversa che risultino quantomeno opinabili, seppure in contrasto con altri orientamenti espressi sul medesimo tema.

6.2. Dai richiamati principi non si è discostata la sentenza impugnata nel ravvisare a carico di entrambi gli incolpati la grave violazione della legge n. 140 del 2003, per le ragioni, ampiamente illustrate nella decisione, che portano ad escludere, nella situazione data, che le intercettazioni delle conversazioni riferibili al senatore [REDACTED] potessero essere utilizzate ai fini della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio e del successivo decreto adottato dal Giudice per l'udienza preliminare.

Riprendendo argomentazioni già anticipate al punto 5.1., va ribadito che il legislatore, a garanzia della indipendenza e dell'autonomia delle Camere, ha dettato una disciplina volta chiaramente a tutelare quei valori a fronte di una attività investigativa, quale è quella che si realizza attraverso la captazione delle conversazioni, particolarmente invasiva della sfera di riservatezza del parlamentare.

Le disposizioni dettate dalla citata legge n. 140 del 2003 non presentano alcun margine di opinabilità nell'escludere ogni possibilità di utilizzazione nei confronti del parlamentare delle captazioni effettuate in assenza di autorizzazione preventiva, se intercettazioni indirette, o successiva, da richiedere in caso di acquisizione occasionale. Assolutamente chiaro in tal senso è il disposto del comma 6 dell'art. 6, secondo cui « tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento », ritenuto incostituzionale nella sola parte in cui quell'inutilizzabilità assoluta estendeva anche all'ipotesi di intercettazioni occasionali da utilizzare nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento.



Correttamente, pertanto, la Sezione disciplinare è pervenuta a ritenere violata la disciplina citata nel capo di incolpazione ed altrettanto correttamente ha indicato, come si è visto senza immutare l'incolpazione, il comportamento doveroso che, a fronte delle captazioni già intervenute, gli incolpati avrebbero dovuto tenere per assicurare un successivo sviluppo del processo rispettoso del chiaro disposto della legge.

6.3. L'ampia ed articolata motivazione della sentenza gravata resiste alle critiche mosse da entrambi i ricorrenti, perché, da un lato, appare evidente la prevalenza della disciplina speciale rispetto a quella dettata, in via generale, in tema di inutilizzabilità delle prove dal codice di rito; dall'altro non è condivisibile che quella disciplina debba essere interpretata restrittivamente, nel senso di escluderne l'applicazione all'udienza preliminare, in assenza di attivazione del procedimento che l'art. 6, commi 1 e 2, riserva al giudice per le indagini preliminari.

Quanto a quest'ultimo aspetto basterà richiamare i condivisibili argomenti sviluppati dalla Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza n. 117 del 2 luglio 2024, della quale parte ricorrente fornisce una lettura parziale, ove si evidenzia con chiarezza che «L'individuazione, operata dall'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, del giudice per le indagini preliminari come autorità deputata a richiedere l'autorizzazione ivi prevista non può, infatti, essere intesa come attributiva di una competenza inderogabile, come tale preclusiva della possibilità che quella medesima richiesta venga effettuata da altre autorità giurisdizionali comunque chiamate a utilizzare in giudizio le intercettazioni riguardanti un parlamentare.... A rilevare al fine dell'individuazione dell'autorità giurisdizionale tenuta a richiedere l'autorizzazione in parola, non è, quindi, l'astratta attribuzione di competenza al GIP, ma il concreto esercizio del potere di utilizzare il materiale probatorio costituito dalle intercettazioni, rispetto al quale il complesso degli adempimenti disciplinati dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003 si pone a garanzia delle



medesime prerogative del parlamentare intercettato, così da imporre una interpretazione non strettamente letterale del richiamato art. 6, comma 2».

6.4. Dal principio enunciato, inoltre, non si può trarre la conseguenza, che le difese degli incolpati vorrebbero, della possibilità di differire gli adempimenti imposti dalla citata legge n. 140 del 2003 e di dar corso allo sviluppo del processo, utilizzando anche le conversazioni captate. Una simile interpretazione finirebbe per annullare le tutele assicurate al parlamentare, in sostanza consentendo l'utilizzazione, sia pure momentanea, e la diffusione di intercettazioni destinate ad essere travolte da pronuncia di inutilizzabilità.

La stessa, inoltre, non può trovare spazio a fronte della formulazione del citato comma 6 dell'art.6, chiaro nell'imporre che la dichiarazione di inutilizzabilità venga resa «in ogni stato e grado del processo» ove si riscontri la mancanza dei requisiti che la legge richiede affinché la prova possa dirsi validamente acquisita o, nei casi di intercettazioni occasionali, possa essere utilizzata.

6.5. Non vale a far escludere la violazione di legge contestata il richiamo al principio di diritto enunciato da Cass. pen., Sez. 3, 13 maggio 2014 n. 40209, poi ripreso da Cass. pen., Sez. 4, 20 aprile 2016 n. 29644 e da Cass. pen., Sez. 1, 8 aprile 2022 n. 27902, perché l'insussistenza dell'obbligo per il giudice dell'udienza preliminare di affrontare preliminarmente le questioni inerenti all'inutilizzabilità delle prove, è stata affermata da quelle pronunce con riferimento alla disciplina interna all'udienza preliminare ed in fattispecie nelle quali gli imputati pretendevano che la pronuncia dovesse essere resa preliminarmente rispetto ad ogni altra questione, in modo da consentire, una volta dichiarata o esclusa l'eccepita inutilizzabilità, la scelta consapevole sulla richiesta o meno del rito abbreviato.



Si tratta all'evidenza di principio che non si attaglia alla fattispecie e che, in ogni caso, non può operare a fronte di una normativa speciale, posta a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza delle Camere parlamentari, che, come si è già detto, impone con assoluta chiarezza l'immediata declaratoria di inutilizzabilità in ogni stato e grado del processo.

La violazione della legge n. 140 del 2003, commessa nelle rispettive qualità da entrambi gli incolpati, è dunque evidente e grave, per le ragioni ampiamente illustrate nella sentenza impugnata, che si sottrae alle critiche mosse dai ricorrenti.

6.6. Non è ravvisabile nella fattispecie il vizio motivazionale allegato da entrambi i ricorrenti perché le argomentazioni sviluppate, che vanno lette ed apprezzate nella loro interezza, si devono ritenere attinenti sia alla gravità dell'errore commesso, sia anche all'inescusabilità dello stesso, che chiaramente si desume dalle plurime affermazioni fatte sulla indiscutibile errata interpretazione del quadro normativo, sulla necessità di apprezzare i valori costituzionali in rilievo, sulla superficialità delle scelte processuali, sul mancato approfondimento della questione, nonché, in relazione alla posizione del dott. [REDACTED] anche dal richiamo alla «consapevole forzatura dei limiti normativi all'attività di indagine».

Né a far escludere l'illecito disciplinare può valere l'invocazione di altri casi nei quali, pur a fronte della violazione delle prerogative degli organi costituzionali accertata dal Giudice delle leggi, sarebbero state omesse iniziative disciplinari nei confronti dei magistrati coinvolti in quelle vicende.

Anche a voler prescindere dal rilievo, che sarebbe già assorbente, della mancanza di elementi che consentano di affermare l'assoluta sovrapponibilità delle fattispecie, la circostanza che altri uffici requirenti e giudicanti siano incorsi nel medesimo errore, non può indurre a far ritenere, per ciò solo, l'opinabilità della questione giuridica, a fronte della



chiarezza del dato normativo e della univoca interpretazione dello stesso fornita dalla Corte Costituzionale e da questa Corte di legittimità.

6.7. Analoghe considerazioni vanno espresse, con riferimento alla posizione della dott.ssa [REDACTED] in relazione all'incidenza di quanto dichiarato dalle colleghe in servizio presso il medesimo ufficio e, in particolare, dalla presidente di sezione.

La Sezione Disciplinare non è incorsa nel denunciato travisamento della prova per omissione, perché ha apprezzato quelle dichiarazioni (analiticamente riportate quanto al contenuto a pag. 5 della pronuncia) e ne ha tenuto conto ai fini della decisione, da un lato evidenziando (pag. 19 della motivazione) che la questione posta e ripetutamente illustrata dalla difesa dell'imputato non poteva essere trattata alla stregua di ogni altra "normale" eccezione di inutilizzabilità ed avrebbe richiesto un maggiore approfondimento, colpevolmente non effettuato; dall'altro valutando, ai fini della graduazione della sanzione, la circostanza che la convinzione erronea fosse uscita rafforzata dal confronto con la presidente di sezione.

Il travisamento della prova è configurabile solo a fronte dell'utilizzazione di un'informazione inesistente o della omessa valutazione di un elemento decisivo esistente agli atti che comprometta con evidenza la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Il vizio in parola, pertanto, non è ravvisabile qualora la censura solleciti una diversa valutazione del materiale probatorio apprezzato dal giudice del merito perché in tal caso opera il principio, di cui si è già dato conto, secondo cui non sono ammissibili in sede di legittimità le critiche che sollecitano «una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità,



della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Cass. S.U. 25 luglio 2023 n. 22226).

Conclusivamente, dunque, devono essere rigettati tutti i motivi formulati dai ricorrenti avverso il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto integrato l'illecito disciplinare contestato.

7. Non si ravvisa la violazione dell'art. 3-*bis* del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 denunciata da entrambi i ricorrenti con il quarto motivo.

In premessa va evidenziato che la Sezione Disciplinare non si è discostata dall'interpretazione che della norma in rilievo è stata data da queste Sezioni Unite le quali, da tempo, hanno evidenziato che l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-*bis* (da identificarsi in quella che, riguardata *ex post* ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato) deve essere compiuto senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari, e pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3-*bis*, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia determinato un'effettiva lesione dell'immagine del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo, quanto all'offensività, di entrambe le verifiche (cfr. fra le tante Cass. S.U. 19 luglio 2023 n. 21638; Cass. S.U. 7 agosto 2023 n. 24048; Cass. S.U. 31 luglio 2025 n. 22095 ed i precedenti conformi ivi richiamati in motivazione).

Tale apprezzamento deve avvenire su due piani, distinti ma cospiranti: si deve prima valutare se la lesione al bene giuridico tutelato direttamente dalla norma sull'illecito disciplinare che viene in rilievo sia stata o meno grave; solamente ove tale operazione dia esito positivo per l'incolpato, si



deve passare a valutare se la condotta abbia comportato effetti di scarsa rilevanza sull'immagine del magistrato.

E' stato precisato, inoltre, che la valutazione degli elementi fattuali che legittimano il riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto costituisce compito esclusivo della Sezione Disciplinare del C.S.M., soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (Cass., Sez. U., 3 settembre 2020, n. 18302; Cass., Sez. U., 13 luglio 2017, n. 17327; v. pure Cass., Sez. U., 18 gennaio 2019, n. 1416; Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7934).

7.1. La sentenza impugnata resiste alle critiche mosse da entrambi i ricorrenti perché correttamente ha innanzitutto valutato la lesione al bene giuridico protetto dalla disciplina speciale violata dagli incolpati e l'ha ritenuta grave. Ciò perché, a fronte di una normativa che tutela il diritto alla riservatezza del parlamentare in via strumentale, ossia per proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita e per garantire l'autonomia e l'indipendenza delle Camere, sono state immesse nel circuito processuale conversazioni che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, dovevano rimanere segrete, e, anziché dichiararne l'inutilizzabilità, sono state mantenute in detto circuito «molto ampio, trattandosi di un processo con trentacinque imputati, transitando dalla fase delle indagini a quella dell'udienza preliminare e, infine, a seguito del decreto che disponeva il giudizio, poi dichiarato nullo dalla Corte Costituzionale, alla fase dibattimentale avanti al Tribunale collegiale».

La Sezione disciplinare non ha, come sostenuto dalla dott.ssa [REDACTED] accomunato quanto al giudizio di offensività le posizioni degli incolpati, che ha, invece, valutato, evidenziando, in relazione alla lesione del bene giuridico tutelato, che questa era stata accresciuta dal disposto rinvio a giudizio, atteso che la diffusione all'esterno del contenuto degli atti, inevitabilmente cresce con la progressione delle fasi processuali.



7.2. Tanto sarebbe bastato per escludere, sulla base dell'orientamento richiamato in premessa, l'applicabilità dell'invocato art. 3-*bis*, ma la Sezione Disciplinare, pur dando atto del carattere assorbente del primo accertamento, ha ulteriormente aggiunto che la vicenda aveva arrecato grave pregiudizio all'immagine dei magistrati coinvolti e della giurisdizione torinese nella percezione dell'opinione pubblica, non solo per il clamore mediatico ma anche in ragione del conflitto di attribuzione sollevato dal Senato, che aveva fatto assurgere la vicenda a "caso paradigmatico a livello nazionale", e del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale che aveva rilevato con particolare nettezza la violazione della disciplina di legge.

La motivazione, diversamente da quanto i ricorrenti assumono, affida il giudizio sulla lesione dell'immagine del magistrato a considerazioni che non si limitano alla sola valorizzazione dello *strepitus fori*, ricollegando l'avvenuta lesione dell'immagine e del prestigio della magistratura anche alle vicende inerenti al conflitto di attribuzione ed al giudizio espresso in quella sede dalla Corte.

Entrambi i motivi, pertanto, non possono trovare accoglimento.

8. Resta, infine, da valutare la quinta censura del ricorso proposto dal dott. [REDACTED] con la quale si addebita alla Sezione disciplinare di avere espresso il giudizio di proporzionalità in violazione dell'art. 133 c.p., senza motivare sulle ragioni dello scostamento dal minimo edittale e senza tenere in alcun conto la pregressa attività professionale e l'assenza di precedenti disciplinari.

In premessa occorre ribadire il principio, enunciato da queste Sezioni Unite e risalente nel tempo, secondo cui non sono sindacabili in sede di legittimità, se sorrette da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione della gravità della infrazione disciplinare commessa dall'incolpato (anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla



fiducia nell'istituzione) e la determinazione della sanzione adeguata, in quanto rientranti tra gli apprezzamenti di merito affidati al giudizio della Sezione disciplinare del C.S.M. (Cass. S.U. 22 aprile 2022 n. 12963; Cass. S.U. 10 novembre 2021 n. 33001; Cass. S.U. 8 aprile 2009, n. 8615; Cass. S.U. 23 marzo 2007 n. 7102).

Il controllo del giudice di legittimità è, quindi, limitato alla verifica della correttezza logico-giuridica della sentenza impugnata, nell'ambito della quale si iscrive l'affermazione secondo cui la scelta della sanzione da applicare dev'essere effettuata sulla base del fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono costituire oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato, unitamente ai motivi che l'hanno ispirato, nonché la personalità dell'incolpato, soprattutto in relazione alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari, ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione (cfr. Cass. S.U. 9 ottobre 2023 n. 28263; Cass. S.U. 21 marzo 2023 n. 8034; Cass. S.U. 8 aprile 2022, n. 11457).

8.1. Non si ravvisa la denunciata violazione dei principi sopra enunciati da parte della Sezione Disciplinare che con ampia ed articolata motivazione ha dato conto delle ragioni per le quali le condotte tenute dai due incolpati non assumevano la medesima gravità; ha posto l'accento sulla gravità della violazione di legge accertata; ha rilevato che, ai fini del giudizio di proporzionalità, andava apprezzata la condotta nel suo complesso, «organicamente volta a utilizzare l'attività di intercettazione come mezzo investigativo nei confronti del parlamentare»; ha



sottolineato, e su questo ha fondato l'applicazione della sanzione accessoria non oggetto di specifica censura, la consapevole forzatura dei limiti normativi all'attività di indagine; ha valutato negativamente anche il ricorso alla distinzione tra indicazione e utilizzazione delle intercettazioni ravvisando in questa prospettiva un *escamotage* per aggirare il divieto normativo.

A fronte di detti plurimi elementi la carenza motivazionale non può essere affermata solo facendo leva sul mancato apprezzamento della storia professionale e dell'assenza di precedenti disciplinari, risultando evidente che nel complessivo giudizio da rendere in relazione ad una pluralità di criteri di riferimento i profili di gravità sopra evidenziati sono stati ritenuti prevalenti e tali da escludere l'incidenza di ogni altro parametro.

9. In via conclusiva, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché il Ministro della Giustizia non ha svolto attività difensiva, rimanendo intimato.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta i ricorsi.

Dispone, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i dati identificativi dei ricorrenti e delle altre persone citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026

L' Estensore

Annalisa Di Paolantonio

Il Presidente

Stefano Mogini

